Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

16.2023
Dicembre

Nuovo regime dei lavoratori frontalieri in Svizzera, e regime transitorio

Sommario

1. INTRODUZIONE 2
2. NUOVO REGIME DAL 01.01.2024 2
3. REGIME TRANSITORIO 2
4. ACCORDO PER IL TELELAVORO DEI FRONTALIERI IN SVIZZERA 3

1. INTRODUZIONE

È stata pubblicata nella *G.U.* 30.6.2023 n. 151 la Legge n. 83 del 13.6.2023 di ratifica del **nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri**, firmato a Roma il 23.12.2020, con relativo Protocollo aggiuntivo — il quale è destinato a sostituire l'Accordo del 1974.

Il nuovo accordo **modifica i benefici previsti dall'Accordo bilaterale Italia-Svizzera del 3.10.1974** riservati ai soggetti residenti nella fascia di confine di 20 km che separa il Comune di residenza italiano dai Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese (unici Cantoni nei quali il frontaliere può lavorare per beneficiare delle agevolazioni).

2. NUOVO REGIME DAL 01.01.2024

Soggetti interessati

Ai fini dell'individuazione della nozione di *lavoratori frontalieri* la L. 83/2023 rimanda all'art. 2 paragrafo 1 lett. b) dell'Accordo del 23.12.2020 che designa un residente di uno Stato contraente che:

- È fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
- Svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- Ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

A un *lavoratore* frontaliero che soddisfi le prime due condizioni è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno. In questo limite non si conteggiano i giorni di ferie e di malattia.

Area di frontiera

Per l'individuazione dell'area di frontiera la legge di ratifica rimanda all'art. 2 paragrafo 1 lett. a) dell'Accordo, designando:

- Per quanto riguarda l'Italia: le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano;
- Per quanto riguarda la Svizzera: i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Nuovo regime di tassazione

Il nuovo Accordo prevede, **in sostituzione del sistema di esenzione del reddito nello Stato di residenza**, la tassazione nello Stato in cui l'attività lavorativa viene svolta nel limite dell'80% di quella "ordinaria", ma riserva allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne.

Entrata in vigore

A norma dell'art. 8 dell'Accordo del 23.12.2020 lo stesso entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si danno comunicazione dei rispettivi *iter* di ratifica e si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo (presumibilmente dal 1.1.2024).

3. REGIME TRANSITORIO

L'art. 9 paragrafo 1 dell'Accordo del 23.12.2020 prevede un regime transitorio in virtù del quale rimangono imponibili soltanto in Svizzera i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai *lavoratori frontalieri* residenti in Italia che:

- Alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, *oppure che*
- Tra il 31.12.2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto

un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera.

In pratica il regime transitorio troverà applicazione fino al 31.12.2033 a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro del dipendente interessato, purché continuino a essere sussistenti i requisiti perché esso sia considerato "*lavoratore* frontaliero" (punto 11 lett. b) del Protocollo aggiuntivo).

Attenzione: si ritengono sussistenti le condizioni per l'applicazione del suddetto regime transitorio quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'Autorità fiscale cantonale competente (punto 11 lett. a) del Protocollo aggiuntivo).

4. ACCORDO PER IL TELELAVORO DEI FRONTALIERI IN SVIZZERA

Il 28 novembre 2023 Italia e Svizzera hanno siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell'Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del telelavoro. Il Protocollo prevede la possibilità di svolgere il telelavoro fino a un massimo del 25% dell'orario di lavoro e il testo dell'Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma **la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024** sulla base di un accordo amichevole transitorio.

Contestualmente le Autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell'orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale. La regola del 40% riguarderà, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.